II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 1993
che abroga la decisione 93/418/CEE recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia

(93/528/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/498/CEE [4], vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da paesi terzi che non abbiano fornito garanzie supplementari; che la Russia non ha fornito garanzie supplementari accettabili; che l'importazione in provenienza da tale paese di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni è pertanto vietata;

considerando che, in seguito alla comparsa in Russia di un focolaio di afta epizootica, era stata adottata la decisione 93/418/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, recante misure di protezione contro l'afta epizootica [5]; che questo provvedimento limitava le importazioni comunitarie dalla Russia di prodotti a base di carne trattati termicamente, nonché di pelli e cuoi trattati;

considerando che l'epidemia di afta epizootica in Russia è stata mantenuta sotto controllo e limitata a un solo focolaio;

considerando che occorre perciò applicare alle importazioni provenienti dalla Russia le disposizioni della decisione 93/242/CEE; che queste ultime vietano l'importazione di animali vivi appartenenti a specie recettive, nonché delle loro canri fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni;

considerando che è pertanto necessario abrogare la decisione 93/418/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/418/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.
[4] GU n. L 234 del 17. 9. 1993, pag. 22.
[5] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 129.